

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 1956

(48^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche » (1622) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 641, 642
NATALI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	642

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di mobili ed impianti agli uffici giudiziari » (1718) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	642, 643, 644
CEMMI	644
FRANZA	644
NACUCCHI	643
PELIZZO	643, 644
PICCHIOTTI	642, 643
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	643, 644

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di attrezzature e mobili agli uffici giudiziari ».

« Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1723) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 645, 646, 647
FRANZA	645, 646
GIARDINA	646
MARZOLA	646
NACUCCHI	646
PELIZZO	647
PICCHIOTTI	646
RAVAGNAN	645, 646
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	645, 646, 647

La seduta è aperta alle ore 9,55.

Sono presenti i senatori: Cemmi, Corsini, Franza, Gavina, Gardina, Leone, Magliano, Marzola, Nacucchi, Pannullo, Pelizzo, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'art. 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Pellegrini è sostituito dal senatore Imperiale.

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Natali e per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche » (1622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Pubblicità degli atti relativi alle opere cinematografiche ».

Desidero, innanzi tutto, dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario. Non può però esimersi dal rilevare che la legge ha lacune e imperfezioni tecniche che rendono necessario un approfondito esame del merito. Ad esempio, mancano norme per la costituzione del pegno con titolo giudiziale. Inoltre sembrerebbe finanziariamente e legislativamente più corretto che le disposizioni che riguardano i rapporti tra lo Stato (di sua natura superiore a qualsiasi società od associazione e trascendente nella durata ogni associazione od ente) e la S.I.A.E. siano tolte dal progetto e siano demandate ad accordi da stipularsi a parte. Il pubblico registro deve essere concepito come un organismo a sè, la S.I.A.E. provvederà a mantenere il pubblico registro in relazione ad una convenzione da stipulare e con i compensi che saranno in quella determinati ».

NATALI. *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.* Onorevoli senatori, mi trovo di fronte al parere della 5^a Commissione, che non soltanto è un parere a me finora sconosciuto, ma che, oserei dire, mi meraviglia particolarmente, in quanto su alcuni punti la 5^a Commissione ha espresso un giudizio che sostanzialmente concorda con quello a suo tempo manifestato dalla Presidenza del Consiglio, che fu contrastato dai Ministeri delle finanze e della giustizia.

In relazione, quindi, a questo fatto, vorrei pregare l'onorevole Presidente e gli onorevoli senatori di rinviare la discussione, affinché io possa, in base a questo parere, far presenti tali rilievi alle Amministrazioni interessate.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono osservazioni, la discussione del presente disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di mobili ed impianti agli uffici giudiziari » (1718).

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di mobili ed impianti agli uffici giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Lo Stato è autorizzato in via straordinaria a cedere in uso ai Comuni, nel limite complessivo della spesa di lire 400 milioni, mobili ed impianti necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari che saranno determinati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

La spesa di lire 400 milioni sarà iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58.

Riferirò io stesso. Si tratta di un brevissimo e semplicissimo disegno di legge. Com'è noto, la legge 24 aprile 1941, n. 392, poneva e pone a carico dei Comuni le spese relative al servizio riguardante i locali e i mobili degli uffici giudiziari. Tutti i Comuni, a cominciare da quello di Roma, sono oberati da gravi debiti; e spessissimo essi non sono in grado di sopperire al necessario decoro della giustizia e dei locali giudiziari. Per ovviare a questo inconveniente il Governo aveva disposto, con la legge 27 novembre 1951, n. 1408, uno stanziamento di 300 milioni. Tuttavia le condizioni dei comuni sono sempre, in fatto di bilancio, assai deficitarie; a stento essi riescono a provvedere ai loro ordinari bisogni: il Governo si è perciò preoccupato di stanziare un'altra somma di 400 milioni per venire incontro a queste necessità.

Mi pare, quindi, che il presente disegno di legge meriti il nostro assenso.

PICCHIOTTI. Approvo senz'altro il disegno di legge in esame; mi auguro e spero che questo « bilancio-cenerentola » dell'amministrazione della giustizia possa aumentare di uno zero i 400 milioni, affinché si possa provvedere degnamente a questa che è veramente una necessità sentita in tutti i Comuni, specialmente per quel che riguarda le preture che sono in una situazione miserevole.

NACUCCHI. Questi 400 milioni si aggiungono ai 300 milioni stanziati dalla legge del 1951?

PRESIDENTE, *relatore*. Se non sono esauriti, naturalmente si aggiungono al precedente stanziamento.

PELIZZO. Poichè lo Stato deve sborsare 400 milioni, mi sembrerebbe più opportuno che lo facesse sotto forma di contributo, come per la precedente legge. Darli sotto forma di mobili in uso, dei quali lo Stato conserva la proprietà, mi pare una cosa che mortifica anche l'amministrazione comunale. Inoltre, consegnando ai Comuni dei mobili per gli uffici giudiziari, noi accontenteremo soltanto alcuni Comuni; mentre un numero maggiore di Comuni potrebbe beneficiare della contribuzione dello Stato e, valendosi anche di propri mezzi, provvedere a che altri uffici giudiziari siano arredati decorosamente. Infatti, è facile che il Comune che riceveva 10 milioni sui 400 stanziati dallo Stato, prendendone 10 ne spenda 30. Non vedo quindi la necessità di questo disegno di legge sotto una tal forma: i 400 milioni possono arrivare agli uffici giudiziari in una forma più decorosa e redditizia.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che il senatore Pelizzo sollevi un problema già altre volte trattato nelle discussioni del bilancio. Il provvedimento in esame non dimentica che le spese per gli uffici giudiziari sono a carico dei Comuni. Su questo punto la polemica è di vecchissima data, e ad essa, modestamente, ho partecipato anch'io, anni addietro, alla Camera. Evidentemente, mettere a carico dello Stato l'intera attrezzatura degli uffici giudiziari significherebbe capovolgere e reimpostare da capo il bilancio della giustizia. Nel caso presente, invece, non si è voluto modificare niente; nè poteva una « leggina » modificare una situazione di tale genere. Si è voluta lasciare la posizione inalterata: i Comuni hanno il dovere di provvedere agli uffici giudiziari. Come può, dunque, intervenire lo Stato? Solo tramite i Comuni, non facendo delle donazioni.

In fondo, io preferisco questo intervento che fa una certa breccia nella situazione attuale e incomincia, in modo forse considerevole, a impegnare direttamente l'intervento dello Stato nell'attrezzatura di una funzione tipicamente statale. Con ciò non voglio dire che sia questa la soluzione migliore. Si tratta di una forma di eccezione per andare incontro a una situazione di disagio, che lascia però aperti tutti i problemi di fondo. Ha detto il senatore Pelizzo: se voi, anzichè comprare delle « cose », date ai Comuni questi soldi, avrete un vantaggio: il Comune, che su questi 400 milioni ne prenderà 10, sarà facilmente indotto a spenderne 30. È una valutazione che può anche essere giusta; ma il provvedimento è stato formulato partendo da un altro punto di vista.

PICCHIOTTI. Condivido in pieno le spiegazioni fornite dal Sottosegretario. Anche perchè l'inconveniente che lamentava il collega Pelizzo si presenterebbe sotto un altro aspetto. Infatti, ci sarebbero dei Comuni che non potrebbero usufruire dell'intervento dello Stato anche nel senso voluto dal senatore Pelizzo, perchè, si sa il mondo com'è, per i più sfrontati e i più decisi c'è sempre qualcosa, per i timidi non c'è mai niente. Ma questa non è che una questione di metodo e di sistema.

Quel che conta è il principio per cui lo Stato deve farsi promotore di un'esigenza veramente sentita nell'amministrazione della giustizia: quando si entra in un'aula di tribunale o di pretura, si deve avere la stessa riverenza che si ha entrando in una chiesa, dove l'esteriorità influisce molto. Questo lo si deve ottenere in modo assoluto: perchè è vergognoso, anche per noi, entrare in una pretura dove, invece che amministrare la giustizia, par che si venda il vino; è umiliante, perchè non c'è più rispetto neppure per coloro che entrano in quel locale.

Quindi sono pienamente d'accordo col principio di addossare questa spesa allo Stato.

NACUCCHI. Sono d'accordo anch'io col Sottosegretario. Naturalmente chi ha fatto il sindaco sa che può essere preferibile per gli amministratori comunali il sistema del contributo: la cosa è spiegabile. Ma personalmente ri-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)48^a SEDUTA (21 novembre 1956)

tengo che il sistema adottato sia il migliore: così i Comuni avranno anche la responsabilità di mantenere bene quei mobili.

CEMMI. Proprio per la mia esperienza di amministratore comunale, condivido l'impostazione del collega Pelizzo: ogni amministrazione, quando viene invogliata con un contributo, è portata a provvedere per la restante parte con i propri mezzi; ecco perchè questi 400 milioni, senza che aumenti il carico per il bilancio dello Stato, possono diventare anche 800 milioni.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Cemmi, riconosco la validità di queste argomentazioni. Ma mi sembra che se un Comune ha una certa capacità d'iniziativa, può averla sia se riceve dei soldi sia se riceve, diciamo così, beni in natura. Lo Stato gli dà, ad esempio, la possibilità di sistemare tutti gli schedari; e il Comune dirà: va bene, io compro anche scrivanie e tavoli nuovi. La collaborazione si può avere anche con questo metodo.

PELIZZO. Fra poco dovremo discutere il disegno di legge n. 1723. Non si potrebbe trasferire questa disposizione di 400 milioni per i mobili in quel disegno di legge?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Da un punto di vista astratto, si possono sempre sommare i provvedimenti, quando si vuole. Ma nella motivazione del provvedimento in esame si parla specificamente dei Comuni che non ce la fanno in nessun modo a intervenire in favore del miglioramento dei loro uffici giudiziari. L'altro provvedimento invece riguarda la normale legge per l'edilizia giudiziaria, nel cui sacco si versa una somma maggiore che per il passato. Essi hanno quindi due finalità distinte.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, potremmo passare all'esame dell'articolo unico.

Sono stati, però, manifestati dei dissensi sull'impostazione del disegno di legge. Mi sembra pertanto opportuno porre in votazione il passaggio all'esame dell'articolo unico.

(È approvato).

FRANZA. Un'osservazione: va bene parlare di « cessione in uso » finchè si tratta di mobili; ma quando si tratta di installare degli impianti necessari per il funzionamento degli uffici (ad esempio, il termosifone), come si fa ad ammettere la dizione « cessione in uso »?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per impianto si intende qui, per esempio, l'impianto del casellario.

FRANZA. Ma anche altri impianti sono necessari, e il Comune può non essere in grado di fronteggiare la spesa di un impianto di riscaldamento. La dizione però è tale che non consente di acquistare una caldaia.

PRESIDENTE, *relatore*. Si può emendare, dicendo: « attrezzature necessarie ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. « Attrezzature » mi sembra la parola giusta. Sono anch'io di questo parere.

PRESIDENTE, *relatore*. Aderendo all'impostazione del senatore Franza, si propone che, ad evitare equivoci di interpretazione, si sostituisca alla parola « impianti », la parola « attrezzature ». Mi sembra che siamo tutti d'accordo.

Metto quindi in votazione l'articolo unico del disegno di legge che, con l'emendamento proposto, recita:

« Lo Stato è autorizzato in via straordinaria a cedere in uso ai Comuni, nel limite complessivo della spesa di lire 400 milioni, attrezzature e mobili necessari per il funzionamento degli uffici giudiziari che saranno determinati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

« La spesa di lire 400 milioni sarà iscritta sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 ».

(È approvato).

Naturalmente, a seguito dell'emendamento testè approvato, è necessario modificare il titolo del disegno di legge nel modo seguente:

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)

48ª SEDUTA (21 novembre 1956)

« Autorizzazione della spesa straordinaria di lire 400 milioni per la fornitura di attrezzature e mobili agli uffici giudiziari ».

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari » (1723).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari ».

Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge, sul quale riferirò io stesso brevemente.

Esso si rifà alla legge 24 aprile 1941, n. 392, alla quale abbiamo poco fa accennato, che trasferì ai Comuni il servizio dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, che prima era a carico dello Stato. In relazione a ciò, furono stabiliti dei contributi da parte dello Stato. La successiva legge 25 giugno 1956, n. 702, attribuiva ai Comuni sedi di uffici giudiziari la facoltà di farsi anticipare da enti finanziatori le somme occorrenti per costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali, cedendo parte del contributo statale. Purtroppo, malgrado questa seconda legge, molti Comuni non sono ancora in grado, per lo stato dei loro bilanci, di sostenere le spese occorrenti. A questa necessità ovvia il presente disegno di legge, in quanto il Governo si propone di concedere per la durata di venticinque anni, ai Comuni che ne facciano richiesta, contributi per compiere costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni ed ampliamenti di edifici giudiziari.

Non c'è dubbio che questo disegno di legge sia quanto mai opportuno, perchè, tanto per fare un esempio, la stessa città di Como che dovrebbe spendere 300 milioni per costruire il palazzo di giustizia non è in grado, dato lo stato del bilancio di quella città capoluogo di provincia, di provvedervi da sola.

Mi pare che il presente provvedimento venga incontro alle necessità di tanti Comuni e mi dichiaro quindi favorevole alla sua approvazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli,

Art. 1.

È stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, a partire dall'esercizio finanziario 1957-58, la somma di un miliardo di lire sulla quale lo Stato può concedere, per la durata massima di 25 anni, contributi ai Comuni che siano stati autorizzati a compiere costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti o restauri generali di edifici giudiziari.

Tale concessione è fatta, ove sia ritenuto opportuno, ad integrazione del contributo eroduto dai Comuni a norma della legge 25 giugno 1956, n. 702, e in sostituzione nel caso di comprovata impossibilità dei Comuni a fare detta cessione.

RAVAGNAN. Per « edifici giudiziari » si possono intendere anche le carceri giudiziarie?

PRESIDENTE, *relatore*. Mi pare di no.

FRANZA. Raramente le carceri giudiziarie sono di proprietà del Comune. Qui si tratta di venire incontro alle necessità del Comune: il disegno di legge riflette perciò soltanto edifici giudiziari.

Ma, dopo questa osservazione, devo dire che non mi sembra chiaro il testo dell'articolo 1. Mi sto domandando, dopo averlo letto, quale è il sistema del disegno di legge in esame: si tratta di contributi dati ai Comuni per facilitare loro le operazioni di mutuo ai fini delle costruzioni, o sono contributi in denaro?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La relazione dice:

« A tal fine l'articolo 1 dispone anzitutto che sia valutata l'opportunità di concedere ai Comuni un contributo, in quanto in alcuni casi le amministrazioni locali potranno intraprendere le migliorie degli edifici giudiziari con le proprie risorse economiche e senza procedere alla cessione di una parte del contributo erogato dallo Stato ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392.

« L'articolo 1 dispone inoltre che, di norma, il contributo integrativo sia concesso ai Comuni autorizzati ad avvalersi della legge 25 giu-

gno 1956, n. 702. La concessione di un contributo integrativo ai Comuni che non si avvalgano di tale legge è consentita infatti solo nel caso di comprovata impossibilità di provvedere al servizio dei locali giudiziari con una somma inferiore a quella prevista dalle tabelle allegate alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e dalle successive modificazioni ».

FRANZA. Non mi sembra molto chiaro.

NACUCCHI. Il senatore Franza ha richiamato giustamente la nostra attenzione su un punto poco chiaro. È vero che nella relazione che precede questo disegno di legge si accenna alla partecipazione dello Stato circa i mutui da contrarsi dai Comuni per opere edilizie attinenti a edifici giudiziari. Ma nella seconda parte dell'articolo 1 pare che si voglia concedere un contributo in denaro a quei Comuni che non abbiano neppure la possibilità di procedere alla cessione per la contrazione di mutui. Come dice giustamente il senatore Franza, è necessario chiarire bene questo punto per evitare che domani possano sorgere delle contestazioni. Dovremmo armonizzare la disposizione dell'articolo 1 alla relazione, se la relazione non ha, come pare, un doppio senso.

MARZOLA. Questa sostanziale contraddizione costituisce veramente un punto oscuro del disegno di legge; sarebbe bene che il Governo intervenisse a chiarirla, anche se non oggi. Si può concedere tutto il tempo necessario per gli accertamenti del caso. Ma è senz'altro una situazione che va chiarita.

PRESIDENTE, *relatore*. Siamo d'accordo. C'è forse una contraddizione.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La mia impressione è che effettivamente la dizione dell'articolo 1 non sia chiara. Penso che, in fondo, quello che si vuole intendere sia questo: c'è uno stanziamento di un miliardo; questo miliardo viene ad aiutare il sistema già in atto con la legge del 1956; ma nell'ipotesi che ci siano dei comuni neanche idonei a questo, lo Stato interviene direttamente.

Forse si sarebbero dovuti formulare due articoli distinti: ma fare, col secondo comma dell'articolo 1, due ipotesi diverse, non è effettivamente chiaro.

Mi impegno quindi a preparare una formulazione più felice. Ma, al fine di tenere presente in tale sede il parere della Commissione vorrei sapere dai senatori se sono d'accordo che ci siano queste due ipotesi o se non preferiscano una soluzione sostanzialmente diversa.

GIARDINA. Ritengo che si debba parlare di contributi diretti.

RAVAGNAN. Per quanto mi riguarda, penso che sarebbe giusto che questo miliardo fosse destinato tutto secondo l'ipotesi formulata nella prima parte dell'articolo 1.

PICCHIOTTI. Sono per la duplicità del concorso. Ci sono casi in cui è molto più utile il sistema della cessione, per ottenere il concorso del pagamento degli interessi, e ci sono casi speciali nei quali non c'è questa possibilità. Credo che sia quindi più utile che l'aiuto sia fornito in forme diverse, piuttosto che irrigidirlo in una forma sola. Sono perciò del parere di fare due articoli, che dicano: la cessione dei contributi è quella già regolata dalla legge del 1956; nel caso però che una tale possibilità non vi sia, lo Stato interviene direttamente.

NACUCCHI. Sono d'accordo; la duplicità delle ipotesi è forse la più conveniente. Ma occorre pure stabilire un limite: bisogna che si sappia fin dove possono i Comuni integrare le loro possibilità.

PRESIDENTE, *relatore*. Non lo può determinare il disegno di legge!

NACUCCHI. Naturalmente entro il miliardo annuo previsto dal disegno di legge stesso. Occorre stabilire il limite della contribuzione diretta in relazione alle necessità dei Comuni, per evitare che il miliardo venga tutto assorbito da contributi diretti. Prima di passare all'approvazione del disegno di legge si potrà fare una specie di statistica dei Comuni in relazione alle loro necessità. Penso, comunque, che

sia indispensabile fissare un certo limite, sia per il contributo diretto sia per la prima ipotesi.

PELIZZO. Questa somma, stanziata sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, serve a pagare gli interessi per i mutui che i Comuni devono contrarre verso la Cassa depositi e prestiti per un termine molto lungo, onde dar loro la possibilità di provvedere col loro bilancio alle necessità di cui tratta il disegno di legge. La somma dovrebbe quindi avere questa destinazione: dare ai Comuni la possibilità di contrarre mutui.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi pare che siamo tutti d'accordo sulla necessità che il Governo, che è il presentatore del disegno di legge, riveda la formulazione dei due articoli, e in particolare dell'articolo 1.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo dichiara che questo disegno di legge è stato formulato malissimo. Il concetto, che probabilmente è quello che tutti hanno inteso, è espresso in modo così inadeguato che solleverebbe, anche nell'applicazione, enormi polemiche. È bene perciò che sia presentata una formula più felice.

PRESIDENTE, *relatore*. Per la procedura, resta inteso che la Commissione è favorevole al concetto informatore del disegno di legge, salvo restando al Governo il compito di emendare gli articoli 1 e 2 del disegno di legge per renderli comprensibili.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi pare che vi sia un pensiero unanime nella Commissione; e che il fondo della questione sia questo: ottenere con questo miliardo l'intervento migliore in favore di tutti i Comuni. Anche nei confronti dei Comuni più deficiari, la possibilità di metterli in grado di contrarre dei mutui dà ad essi un vantaggio maggiore.

Vorrei, quindi, che non si discutesse ulteriormente questo provvedimento. Mi pare che la Commissione sia d'accordo sulla necessità di un intervento di questo genere da parte dello Stato. Tale intervento deve essere il più efficiente possibile. Il Governo presenterà al più presto una formula chiara che non determini equivoci.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè non vi sono osservazioni in contrario, il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato ad altra seduta, al fine di consentire al Governo di redigere un nuovo testo degli articoli tendente a realizzare il più efficace intervento dello Stato a favore dei Comuni maggiormente bisognosi.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.